

gusti vietarono il far de i Servi solamente a cagion de' debiti contratti, come costa dalla *l. ob æs alienum. Cod. Justin. ut actiones.* Ma sotto i Re Longobardi, e Franchi, nè più nè meno furono soggetti i debitori impotenti a pagare i debiti colla perdita della Libertà. Fra le Formole antiche, da me date alla luce per illustrare la Legge I. di Lottario I. Augusto, si legge: *Pro Martino meo Servo qui mihi fuit traditus per crimen vel per debitum.* E nella Legge 87. del medesimo Lottario sono mentovati *Liberi homines, qui propter aliquod crimen, aut debitum, in servitio alterius se subdunt.* Quanto ai misfatti, ho prodotto io un Diploma di Guaimaro I. Principe di Salerno, con cui egli nell'anno 889. dona alla Chiesa di S. Massimo *Servum Sacri nostri Palatii Lupum filium Ragimperi cum uxore sua, & filiis, filiabus, nigris, ac nepotibus suis, cum omnibus rebus substantiæ illorum &c.* Il delitto da lui contratto era questo: *Pro quo ipse Lupus cum Saracenis ambulavit, & pactuetes fuit, quando ipse stolidus* (cioè l'Armata navale d'essi Infedeli) *super hanc ipsam Civitatem resedit.* Aveano i suddetti Imperadori Diocleziano, e Massimiano proibito il vendere i figliuoli colla *l. Liberos. Cod. Justin. de Patribus, qui Filios &c.* Ma Costantino Magno con altra Legge rimise in uso questo crudele mercato, e sembra ch'esso durasse fino al buon Imperadore Lodovico, che lo levò colla Legge V. fra le sue *Ut chartulæ, dic' egli, obligationis de singulis hominibus factæ, qui se, aut uxores eorum, aut Filios, vel Filias in servitio tradiderint, ubi inventæ fuerint, frangantur; & sint liberi, sicut primitus fuerint.* Lottario I. suo successore nella Legge I. non confermò affatto quell'Editto, perciocchè dice: *Liber homo se ipsum ad servitium implicare pro aliquibus causis finitur;* ma per conto della Moglie, e de' Figli proibisce, ed annulla la vendita d'essi. Tuttavia tempi calamitosi talvolta avvenivano, e massimamente occorrendo carestie, che la povera gente, per non potere di meno, si vendeva a i ricchi. Gaufrido Malaterra nel Libro I. Cap. 27. della Storia Normantica, descrivendo la lagrimevol fame, che nell'Anno 1058. afflisse la Calabria, scrive, che i *Padri suos Liberos ex ingenuitate procreatos vili pretio in servitutem venundabant.*

ALLORCHE' i Romani, ed altri Popoli della Terra giacevano nelle tenebre della Gentilità, tale autorità, e balia godevano sopra i loro Servi, che non solamente era permesso di batterli, ma impunemente poteano anche levar loro la vita secondo il lor capriccio. Ho veduto un Giuriconsulto, che si sforza di giustificare sì barbaro costume, contrario a i dettami della stessa Natura. Tenevano coloro come bestie i loro Schiavi; e tuttochè li stimassero più de' buoi, e delle pecore, perchè ne ricavano maggior servizio, pure un egual diritto di vita, e di morte era loro concesso sopra essi Servi, che sopra il bue, e il cavallo. Mise poi freno Antonino Pio Augusto a questo eccessivo poter de' Padroni, come
s' ha